

MOBILITA' 2023/2024

Situazione	Vincolo esistente
<p>Docenti neoimmessi in ruolo a.s. 2022/2023.</p>	<p>Sono soggetti al nuovo vincolo triennale previsto dal Decreto Legge 36/2022. Tuttavia, è possibile presentare domanda di mobilità “con riserva” in attesa di un eventuale chiarimento/modifica del quadro normativo.</p>
<p>Docenti neoimmessi in ruolo a.s. 2022/2023 ma con retrodatazione giuridica 2021/2022 (es: docenti assunti da GPS I fascia nell'anno scolastico 2021/2022).</p>	<p>Non sono soggetti al nuovo vincolo triennale.</p>
<p>Docenti individuati per il ruolo da GPS I fascia nell'a.s. 2022/2023 con contratto a tempo determinato</p>	<p>Non possono presentare domanda di mobilità semplicemente perché non hanno ancora un contratto a tempo indeterminato. Con la conferma in ruolo il personale in questione godrà della retrodatazione giuridica della nomina al 1° settembre 2022 ma, stante le attuali regole, sarebbe soggetto al vincolo triennale.</p>
<p>Docenti nominati da Concorso Straordinario BIS a.s. 2022/2023 con contratto a tempo determinato</p>	<p>Non possono presentare domanda di mobilità semplicemente perché non hanno ancora un contratto a tempo indeterminato. Il docente sarà assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo con decorrenza 1 settembre 2023 e sarà soggetto al vincolo triennale.</p>
<p>Docenti immessi in ruolo a.s. 2021/2022 che non hanno ottenuto alcun trasferimento per l'a.s. 2022/2023.</p>	<p>Non sono soggetti al nuovo vincolo triennale né ad altri vincoli triennali.</p>
<p>Docenti immessi in ruolo a.s. 2020/2021 (o precedenti) che non hanno ottenuto alcun trasferimento per l'a.s. 2021/2022 o 2022/2023.</p>	<p>Non sono soggetti al nuovo vincolo triennale né ad altri vincoli triennali.</p>
<p>Docenti immessi in ruolo a.s. 2021/2022 (o precedenti) che hanno ottenuto per l'anno scolastico 2021/2022 o 2022/2023 trasferimento provinciale o interprovinciale su preferenza puntuale (singola scuola).</p>	<p>Sono soggetti al vincolo triennale previsto dall'art. 22 comma 4 CCNL 2018 che prevede un blocco triennale per chi è stato soddisfatto su preferenza puntuale.</p>
<p>Docenti immessi in ruolo a.s. 2021/2022 che per l'a.s. 2022/2023 hanno ottenuto trasferimento interprovinciale anche su preferenza sintetica (distretto, comune o provincia).</p>	<p>Sono soggetti al nuovo vincolo previsto dal Decreto Sostegni BIS (73/2021) che si applica anche nel caso di mobilità interprovinciale soddisfatta su preferenza sintetica.</p>

MOBILITA' 2023/2024

Docenti immessi in ruolo a.s. 2021/2022 (o precedenti) che hanno ottenuto per l'anno scolastico 2022/2023 o 2021/2022 trasferimento provinciale su preferenza sintetica (distretto, comune).	Non sono soggetti al vincolo in quanto nella mobilità provinciale il vincolo si applica solo nel caso di domanda soddisfatta su preferenza puntuale.
Docenti individuati come sovranumerari nella scuola di titolarità.	Non sono soggetti al vincolo e potranno presentare domanda di mobilità (condizionata o meno).
Docenti che usufruiscono dei benefici dell'art. 33 comma 5 della Legge 104/1992 (assistenza a una persona con disabilità in situazione di gravità) limitatamente ai fatti sopravvenuti successivamente al termine della presentazione delle istanze per la partecipazione al concorso.	Non sono soggetti al vincolo e potranno presentare domanda di mobilità (condizionata o meno).
Docenti immessi in ruolo a.s. 2021/2022 (o precedenti) che hanno ottenuto per l'anno scolastico 2022/2023 o 2021/2022 trasferimento nel corso dei movimenti comunali attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale. Esempio: docente titolare su scuola a Roma, esprime come preferenza il distretto sub comunale n. 13 di Roma.	Si applica il vincolo triennale in quanto soddisfatti nella fase comunale tramite espressione di una preferenza di distretto subcomunale. Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per i movimenti da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
Docenti immessi in ruolo giuridicamente 2022/2023 ma con presa di servizio 1° settembre 2023 (nomina economica)	Essendo immessi in ruolo giuridicamente nel 2022/2023 si applica il vincolo triennale. Tuttavia, parimenti a chi ha già preso servizio nell'a.s. 2022/2023, è possibile presentare domanda di mobilità "con riserva" in attesa di un eventuale chiarimento/modifica del quadro normativo.